

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI (SI)

**REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE
E DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO.**

Art. 1 - Oggetto della regolamentazione.

L'Amministrazione comunale intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 19/6/81 n. 53 come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993 n. 41, i seguenti interventi nelle diverse fasce dell'istruzione:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica;
- interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio.

Art. 2 - Servizio di trasporto scolastico.

La presente normativa definisce le modalita' di erogazione e dicontribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Il trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale sulla base della presente normativa, nonche' sulla base del numero dei richiedenti, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 3 - Modalita' di accesso al servizio.

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare apposita domanda entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Il servizio si intende richiesto per tutto l'anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori.

La disdetta dara' diritto al rimborso di parte della quota annua gia' pagata solo se il periodo di effettivo utilizzo del servizio sia inferiore a mesi 3.

Art. 4 - Destinatari del servizio.

I destinatari del servizio sono gli alunni residenti nei Comuni frequentanti la scuola dell'obbligo nel comune stesso.

Il servizio non verra' effettuato nei confronti degli alunni residenti in prossimita' della scuola o del centro storico **fatti salvi particolari casi da autorizzare singolarmente.**

Il servizio non verra' effettuato su strade particolarmente dissestate e/o con caratteristiche di pericolosita' (da valutarsi a cura del Responsabile del Servizio in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale) **nonché in strade private ad uso esclusivo del richiedente.**

Compatibilmente con le esigenze del servizio potranno usufruire del medesimo gli alunni non residenti nel territorio comunale, ma iscritti presso le scuole di questo Comune.

Art. 5 - Modalita' di erogazione del servizio.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati e riconsegnati dal personale incaricato nei punti di fermata e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale all'inizio dell'anno scolastico.

La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono il servizio sara' stabilita annualmente dalla Giunta Municipale in concomitanza della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

La quota di compartecipazione e' corrisposta in un'unica rata annuale da pagarsi entro la scadenza indicata sull'apposito bollettino inviato dall'Ufficio comunale.

E' prevista la riduzione del 50% di tale quota di compartecipazione nel caso in cui i richiedenti intendano usufruire del servizio (per l'intero anno scolastico) unicamente per il solo viaggio di andata o di ritorno. □ La richiesta del servizio in forma ridotta (solo A o R) una volta richiesta non potra' essere modificata nel corso dell'anno scolastico e cio' per ovvi motivi di organizzazione dell'orario del servizio.

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verra' inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre 15 gg. dalla data di invio del medesimo. Trascorso tale termine, coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione dovranno pagare una mora in misura pari al 10% della somma complessiva del debito che sara' riscosso coattivamente secondo le procedure di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639.

Art. 6 - Modalita' di utilizzo del servizio.

Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di comportamento tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravita', saranno adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- radiazione dal servizio;

In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo e' previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione degli stessi.

Art. 7 - Refezione scolastica.

La presente norma disciplina le modalita' di erogazione, la contribuzione a carico delle famiglie nonche' i casi di esonero o riduzione della contribuzione per gli alunni delle scuole che usufruiscono del servizio di refezione.

Art. 8 - Destinatari del servizio.

I destinatari del servizio di refezione sono:

- agli alunni italiani e stranieri (appartenenti alla Comunità Europea , extracomunitari , nomadi) iscritti alle scuole dell'obbligo statali , quando sia previsto un orario anche pomeridiano;
- il personale insegnante statale impegnato nell'attività scolastica con funzioni di vigilanza educativa , che consumi il pasto insieme agli alunni secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 16 /11 / 93 n.8 , convertito dalla l.19/3793 n.68 (personale addetto al turno pomeridiano);
- il personale ausiliario quando è impegnato nel servizio , in orario pomeridiano;
- i ragazzi iscritti ad attività educative e formative extrascolastiche realizzate dall'Amministrazione Comunale , o concordate tra Comune , Scuola , Associazione , nell'ambito di un programma formativo integrato;

Art.9 - Partecipazione al costo del servizio.

I genitori degli alunni frequentanti le scuole ,ove è istituito il servizio , dovranno impegnarsi al pagamento di una quota giornaliera di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale.In tale sede verranno individuati anche i limiti per eventuali riduzioni o esoneri dal pagamento della quota.

Art.10 - Modalità di utilizzo del servizio

Nei refettori durante l'orario di refezione non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica.

Nel caso in cui il genitore non intenda far usufruire il proprio figlio del servizio mensa il medesimo si deve obbligare a prelevare e riaccompagnare presso la scuola l'alunno in orario utile per la ripresa delle lezioni pomeridiane la cui frequenza e' obbligatoria. Nel caso specifico non e' consentito l'utilizzo del servizio scuolabus.

Art.11 - Modalità di valutazione sull'efficienza e l'efficacia del servizio di refezione scolastica.

L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità sulla base delle indicazioni della normativa vigente.

Art. 12 - Contributi per partecipazione al costo del servizio di refezione e trasporto scolastico.

La Giunta Comunale nel determinare le quote di contribuzione a carico dell'utenza per il servizio di trasporto scolastico e refezione determinerà **l'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE richiesto per ottenere l'esonero dal pagamento della suddetta quota o la riduzione della medesima in base ai sotto citati criteri generali:**

2) ESONERO TOTALE

Possono chiedere l'esonero totale i nuclei familiari che versino in condizioni economiche particolarmente svantaggiate **(condizioni economiche inferiori alla fascia minima indicata dalla Giunta Comunale e/o presenza all'interno del nucleo familiare stesso di soggetto portatore di handicap o con invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito (invalidità superiore al 66%);**

- 3) **RIDUZIONE del 75% o del 25% DELLA QUOTA GIORNALIERA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA O DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER SERVIZIO di trasporto SCOLASTICO, per i nuclei familiari che, ai sensi della normativa introduttiva dell'ISEE, presentino una situazione economica del nucleo familiare entro i limiti minimo e massimo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale**
- 4) **I nuclei familiari con due o più figli che usufruiscono del servizio stesso usufruiranno di una riduzione del 20% del costo del servizio refezione e trasporto scolastico.** Tale riduzione (trasporti) viene applicata automaticamente senza necessità di richiesta da parte dell'utente. Tali riduzioni non sono cumulabili con quelle spettanti in base al calcolo ISEE. In tal caso si applicherà la riduzione maggiore.

Per ottenere le agevolazioni sopra dette gli interessati dovranno presentare entro i termini prestabiliti da apposito avviso, specifica richiesta corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso ai servizi di pubblica utilità (D. lgs. 109/98 modificato dal D. lgs 130/00) necessaria per la determinazione dell'ISEE, oltre a eventuali altre certificazioni necessarie per la dimostrazione di particolari condizioni quali presenza di handicap, invalidità ecc.

Si precisa che l'esonero o la riduzione della contribuzione ai servizi di cui al presente articolo sono riservati agli alunni residenti nel Comune di Radda in Chianti.

Art.13 - Interventi di sussidio e di agevolazioni per il diritto allo studio.

La presente normativa definisce le modalità con cui vengono attuati gli interventi per il diritto allo studio ai sensi degli art.2 ,3 e 4 della L.R. 53/81 modificata con la L.R. 41/93 e della legge n.241/90 e con la Delibera GR 804/2001.

Art.14 - Scuola Elementare.

L'Amministrazione provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle Scuole Elementari tramite l'acquisto diretto dei libri stessi.

Art.15 - Scuole Medie Inferiori.

Per quanto concerne la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni delle Scuole Medie Inferiori si applicano le disposizioni di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/8/99 n. 320 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti che intendano avvalersi di detta agevolazione **il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)** risulti pari o inferiore a quanto determinato annualmente dalla Giunta Comunale, dovranno presentare apposita richiesta redatta su stampati disponibili presso il comune e/o la sede scolastica, corredata dalla dichiarazione sostitutiva **unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso ai servizi di pubblica utilità (D.Lgs 109/98 modificato dal D. lgs 130/00) necessaria per la determinazione dell'ISEE.**

Le domande dovranno essere presentate alla sede scolastica nei termini determinati in apposito avviso reso noto dal Comune.

Le scuole con sede nell'ambito territoriale del comune dopo la scadenza del termine, faranno pervenire le domande rientranti nei limiti previsti dalla legge per l'attribuzione del

beneficio, al Comune che provvedera' alle eventuali verifiche, alla individuazione dei beneficiari e **all'attribuzione dei contributi che verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Resta nella facolta' della Giunta Comunale, tenuto conto del numero delle domande e dell'importo da attribuire, procedere ad integrare con fondi propri di bilancio, il contributo regionale attribuito per la presente finalita', o ridurre proporzionalmente gli importi spettanti ai ciascun avente diritto al fine di rimanere all'interno del fondo regionale assegnato.

Ai fini della materiale liquidazione del contributo e' necessario che gli assegnatari dei contributi presentino al Comune la fattura, ricevuta fiscale o altro idoneo documento inerente l'acquisto degli stessi.

Art.16 - Scuole Medie Superiori.

In base a quanto previsto dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/8/99 n. 320 e successive modifiche e integrazioni, gli studenti delle scuole secondarie superiori rientranti nei limiti dell' ISEE possono accedere ai benefici della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo o all'ottenimento in comodato gratuito dei libri stessi.

Gli allievi che frequentano la scuola secondaria superiore che si trovino nelle situazioni di reddito entro i limiti previsti dalla legge e dal Comune sede della Scuola, possono concorrere per la concessione di:

- BORSE DI STUDIO

per un importo pari a € 258,22 per la copertura delle seguenti spese sostenute e documentate:

- iscrizione;

- frequenza;

- acquisto di materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attivita' didattiche particolari;

- trasporto e pasti consumati presso le mense scolastiche.

- ASSEGNI DI STUDIO (riservato agli allievi del primo biennio della scuola secondaria superiore) per un importo di € 206,58 quale rimborso forfettario per spese generali dirette ed indirette relative all'istruzione non comprese in quelle inerenti le borse di studio.

La relativa richiesta dovra' essere presentata alla sede scolastica frequentata e all'attribuzione del beneficio provvedera' il comune dove ha sede la scuola.

I moduli per la richiesta sono forniti dalla scuola frequentata

Art. 17

Disposizioni aggiuntive a seguito dell'approvazione del Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per l'educazione permanente .

Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 128 del 19/6/2001 punto 3.6 "Interventi gestiti dal Comune", sono previste ulteriori contributi finanziari nei limiti degli stanziamenti assegnati a valere sul fondo regionale:

a)- BORSE DI STUDIO

da attribuire agli alunni della scuola elementare, media e secondarie superiori statali e paritarie, appartenenti a famiglie con situazioni economiche equivalenti stabilita di anno in anno dalla Giunta comunale e comunque nei limiti comunicati dalla Regione toscana, nei modi e nei termini stabiliti dal decreto attuativo della legge (DPCM 14 febbraio 2001 n. 106).

Il Comune stabilisce sulla base delle risorse disponibili e dell'entità delle domande ricevute l'ammontare delle borse da erogare entro comunque il limite massimo dell'importo erogabile determinato ai sensi di quanto previsto dalla lettera C) dell'art. 5 del DPCM 14 febbraio 2001 n. 106 in € 129,11 per gli alunni della scuola elementare e media e in € 258,22 per gli alunni della scuola secondaria superiore.

Le borse di studio sono destinate alla copertura, nei limiti comunque degli importi massimi sopra indicati, delle seguenti voci di spese sostenute e documentate:

- iscrizione;
- frequenza;
- acquisto di materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari;
- trasporto e pasti consumati presso le mense scolastiche.

b) Assegno di studio

Gli allievi che frequentano il primo biennio della scuola secondaria superiore che si trovano entro le stesse situazioni di reddito determinate per la concessione della provvidenza di cui al punto a) possono ulteriormente concorrere all'attribuzione di un assegno di studio dell'importo di € 206,58 quale rimborso forfettario per spese generali dirette e indirette relative all'istruzione con comprese nell'elenco delle spese di cui alla lettera a)

c) contributo per il rimborso parziale o tale dei libri di testo (come già previsto dal presente regolamento art. 15)

Art. 18

Procedure unificate per l'erogazione dei contributi individuali.

Sono competenti all'erogazione dei contributi finanziari individuali i Comuni ove ha sede la scuola frequentata dai soggetti beneficiari ad eccezione del servizio di trasporto scolastico che spetta al Comune di residenza dell'alunno.